



# Fiduciaria Duomo

FIDUCIARIA DUOMO SpA  
piazza del Duomo, 20  
20122 Milano  
Numero d'iscrizione registro  
imprese di Milano  
codice fiscale - partita iva:  
05885810969  
Rea MI1856402  
Telefono +39 02 94437780  
Fax +39 02 94437720  
info@fiduciariaduomo.it  
www.fiduciariaduomo.it

**PIANO OPERATIVO**  
**ATTIVITA' 2014**

## FIDUCIARIA DUOMO SPA

svolge la sua attività ai sensi della Legge 1966 del

23.11.1939, che regola l'attività delle società fiduciarie, imponendo che per l'esercizio dell'attività sia necessaria l'autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive, sentito il parere del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'Organo amministrativo attualmente partecipa direttamente al capitale sociale di FIDUCIARIA DUOMO SPA, di cui detiene il 100% della proprietà.

Dott. Luca Venturi  
Amministratore Unico  
Imprenditore

1. Obiettivi
2. L'operato degli Associati
3. Servizi offerti da Fiduciaria Duomo
4. Servizi offerti agli Associati
5. Consulenza Relazioni Sindacali
6. Consulenza Relazioni Istituzionali
7. Cosa offre la Società Fiduciaria
8. Staff

## OBIETTIVI

- a. Fiduciaria Duomo S.p.A. si è posta l'obiettivo per l'anno 2014 di realizzare un aumento di capitale portando il proprio patrimonio al livello di Euro 600.000 (I.V.), cambiando la propria funzione da Fiduciaria statica a dinamica.
- b. Nel 2014 Fiduciaria Duomo Spa si è posta l'obiettivo di aprire 103 unità locali, una per ogni capoluogo di Provincia, associando in questa operazione Studi di Avvocati e di Commercialisti (di seguito indicati "Associato") delegati a svolgere attività operativa per conto di Fiduciaria Duomo Spa, presidiando in questo modo quasi tutto il territorio nazionale.

## SERVIZI OFFERTI DA FIDUCIARIA DUOMO

- a. Gestione di quote, azioni, obbligazioni, titoli.
- b. Rappresentanza in Assemblea di partecipazioni societarie.
- c. Trasferimento di partecipazioni societarie con pagamenti differiti o rateizzati.
- d. Garantire il funzionamento e l'attuazione di patti di sindacato e patti parasociali.
- e. Pianificazione, protezione e gestione di patrimoni immobiliari.
- f. Gestione di passaggi generazionali nelle imprese.
- g. Nuove iniziative imprenditoriali e mandati di compravendita di società, quote, beni.
- h. Le funzioni di Trustee o di Protector nel Trust.
- i. Pianificazione e gestione dei Contratti di convivenza.
- j. Affiancamento all'Amministratore di sostegno nella gestione delle operazioni finanziarie.
- k. Servizi fiduciari nel Family Office.
- l. Servizi di gestione fiduciaria di patrimoni: fiduciaria dinamica
- m. Le funzioni di Agent nei contratti di Escrow Agreement.

## SERVIZI OFFERTI AGLI ASSOCIATI

Informazione di primo indirizzo all'atto dell'avviamento dell'unità locale.

- a. Aggiornamento periodico trimestrale anche con incontri online in multiplatforma.
- b. Le Campagne promo / istituzionali rimangono a cura di Fiduciaria Duomo Spa per quanto riguarda la contenutistica, oltre la progettazione grafica.
- c. Fiduciaria Duomo Spa è attiva con il proprio Ufficio stampa che si occupa della realizzazione di comunicati oltre di redazionali, da veicolare ai vari organi di informazione.

## RELAZIONI SINDACALI E IMPRENDITORIALI

Relazioni con Organizzazioni Sindacali ed Imprenditoriali; preparazione, organizzazione e gestione delle trattative sindacali ai vari livelli; analisi delle problematiche dell'impresa circa il modello organizzativo, il costo del lavoro, la produttività e flessibilità del lavoro; applicazione e gestione degli ammortizzatori sociali.

## RELAZIONI ISTITUZIONALI

Relazioni ai diversi livelli istituzionali per la gestione dei problemi aziendali; relazioni con Ministeri ed articolazioni territoriali per ammortizzatori sociali e legislazione vigente; relazioni con Istituti di Previdenza.

# COSA OFFRE UNA FIDUCIARIA

## SOCIETA' FIDUCIARIA

- a. "Sono società fiduciarie e di revisione quelle che si propongono sotto forma d'impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni" (Art. 1 Legge 23 novembre 1939 n. 1966).
- b. Le società fiduciarie sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a controllo e ad un particolare regime sull'amministrazione.

## LA SOCIETA' FIDUCIARIA OGGI

"La Società Fiduciaria va considerata come struttura professionalmente qualificata, autorizzata, riconosciuta e monitorata dall'autorità pubblica in grado di operare come intermediario abilitato e di offrire molteplici servizi, imperniati sul contratto fiduciario, nel rispetto della riservatezza, discrezione e privacy garantendo anche possibili benefici, economicamente tangibili, in un ambito di protezione patrimoniale e di pianificazione ed ottimizzazione fiscale".

Dott. Andrea Mariani (Membro Consiglio Direttivo Asso Fiduciaria)

## QUALE FINE PUO' AVERE L'INTESTAZIONE FIDUCIARIA DI BENI?

- a. La struttura stessa del mandato è di per sé idonea a realizzare la riservatezza circa il reale titolare del diritto di proprietà.
- b. La riservatezza è insita nella natura istitutiva delle fiduciarie, ma è anche connaturata al mandato fiduciario.
- c. La violazione dell'obbligo di riservatezza è sanzionato in capo alla società fiduciaria sia civilisticamente che penalmente.

## ALTRI VANTAGGI DELL'INTESTAZIONE FIDUCIARIA

- a. Garanzia nella realizzazione di contratti (es. preliminari, patti di sindacato), in quanto la fiduciaria interponendosi, funge da terzo soggetto indipendente, che agisce e realizza la volontà pattuita.
- b. Elasticità del mandato fiduciario, personalizzabile, secondo le necessità del

fiduciante, per raggiungere obiettivi complessi con steps e tempi differenti.

## COSA PUO' ESSERE INTESTATO AD UNA FIDUCIARIA?

- a. Partecipazioni in società di capitali (non quotate e quotate)
- b. Prestiti obbligazionari o strumenti di debito emessi da società non quotate e quotate
- c. Depositi titoli e conti correnti
- d. Contratti di Gestioni Patrimoniali
- e. Polizze assicurative
- f. Contratti in genere
- g. Opere d'arte
- h. Immobili


## LA RISERVATEZZA

Il mandato fiduciario


- a. Separazione tra effettiva proprietà e legittimazione formale :
- b. Proprietà formale (tra terzi e fiduciaria): fiduciaria

### La Riservatezza

*Esempio :*



*Con il mandato fiduciario :*



## ASPETTI PRATICI NELL'ATTRIBUZIONE DEL MANDATO DI INTESTAZIONE QUOTE

- a. La provvista per il versamento del capitale/acquisto delle quote deve essere versata in anticipo;
- b. La fiduciaria chiede il versamento dell'intero capitale sociale (per non trovarsi a rispondere dei decimi mancanti);
- c. La fiduciaria esclude normalmente di essere "socio unico" (per non trovarsi a rispondere illimitatamente delle obbligazioni sociali);
- d. Quando più fiducianti attribuiscono mandato ad una medesima fiduciaria si pone il problema delle diverse istruzioni che questi potrebbero dare. Le soluzioni sono due:
  - 1) -utilizzo di una fiduciaria per ogni fiduciante;
  - 2) -clausola nel mandato che regolamenti questa situazione.
- e. In costanza di intestazione fiduciaria è possibile per un mandate cedere le quote ad altro mandate tramite la cessione dello stesso mandato. Questo vuole dire che la cessione rimane un atto interno della fiduciaria senza necessità di effettuare un atto notarile;
- f. Mentre l'atto di intestazione quote alla fiduciaria ha la forma di atto notarile d'acquisto e non di mera intestazione (per non evidenziare la reale titolarità delle quote), la re intestazione al titolare viene effettuata come atto di re intestazione (non esistendo più una necessità di riservatezza sulla proprietà antecedente);
- g. I commercialisti possono agire nelle compravendite di quote come intermediari abilitati, ma non nella re intestazione delle quote che può essere realizzata solo con atto notarile;
- h. La fiduciaria in quanto socio viene chiamata a partecipare alle assemblee; per evitare le responsabilità che possono nascere dal voto espresso in tali assemblee, non coperto da istruzioni dettagliate (non sempre realizzabili) la fiduciaria usa ricorrere allo schema di farsi incaricare a delegare a partecipare all'assemblea un terzo che agirà con istruzioni dirette del fiduciante e con esclusione di ogni responsabilità per la fiduciaria.

## ALTRI ASPETTI PRATICI NELLA GESTIONE DEL MANDATO

- a. La responsabilità fiscale
- i. In quanto la proprietà non muta con l'intestazione fiduciaria, la responsabilità



fiscale per quanto attiene la dichiarazione di capital gain su cessione di quote rimane del fiduciante che le dovrà assoggettare a tassazione nella propria dichiarazione dei redditi.

ii. Nel caso di cessione di partecipazioni qualificate, la fiduciaria dovrà consegnare al fiduciante una certificazione attestante i dati dell'operazione realizzata e riportare tali informazioni nel Quadro SO della propria dichiarazione di sostituto d'imposta.

iii. In caso di distribuzione di dividendi la società effettua la ritenuta nei confronti della fiduciaria, la quale deve consegnare al fiduciante entro i termini previsti dall'art. 4 comma 6-quater del DPR 22 luglio 1998 n. 322 la certificazione relativa agli utili percepiti (CUPE), indicando come soggetto percettore i dati del fiduciante e compilare l'apposito quadro SK del modello della dichiarazione dei sostituti d'imposta 770.

b. Deroghe al segreto fiduciario

i. Il Giudice Penale nell'ambito di proprie indagini può liberamente rivolgere alla fiduciaria domande circa il reale titolare del rapporto.

ii. Il Giudice Civile nell'ambito di un giudizio potrà chiedere di confermare l'intestazione di un determinato bene ad uno specifico fiduciante puntualmente individuato.

DOMANDA AMMESSA: L'immobile X è intestato al fiduciante Y ?

RISPOSTA: Si / No

DOMANDA NON AMMESSA: Chi è l'intestatario dell'immobile X?

iii. Gli Uffici delle imposte, previa autorizzazione del Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale possono chiedere informazioni circa soggetti inequivocabilmente individuati per conto dei quali le fiduciarie hanno detenuto o amministrato beni (art. 32 D.P.R. 600/1973);

iv. Le fiduciarie hanno l'obbligo di tenere aggiornato l'Archivio Unico Informatico e di segnalare eventuali operazioni sospette (L. 05 luglio 1991 n. 197) **NORMATIVA**

**ANTIRICICLAGGIO**

v. Le fiduciarie, sempre ai fini antiriciclaggio, devono inviare alla Banca d'Italia -UIF (Unità di Informazione Finanziaria) entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento i dati aggregati presenti nell'Archivio Unico Informatico (Direttiva Antiriciclaggio 2001/97/CE attuata con Decreto 3 febbraio

2006 n° 41; Direttiva Antiriciclaggio attuata con D.Lgs. 26 novembre 2007 n. 231; D.Lgs. 25 settembre 2009 n. 151; Provv. Banca d'Italia del 23.12.2009 e del 10.03.2011);

vi. Le fiduciarie devono attuare una procedura di identificazione della clientela che preveda una serie di controlli a cascata di maggior intensità in funzione della rischiosità ai fini del riciclaggio (Provv. 24 febbraio 2006 – Ufficio Italiano Cambi)

vii. Le fiduciarie devono comunicare all' Anagrafe Tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da esse intrattenuti con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale (Provv. 22 dicembre 2005 Agenzia delle Entrate). Tali informazioni sono archiviate in una sezione speciale dell'Anagrafe Tributaria e possono essere utilizzate sia per supportare la riscossione, sia per indagini patrimoniali (redditometro).

viii. La banca dati è anche a disposizione del Giudice Penale.

## ALTRI POSSIBILI UTILIZZI

---

### TRUST:

- a. Settlor (Disponente)
- b. Esecutore delle distribuzioni ai beneficiari
- c. Protector (Guardiano)
- d. Trustee

#### I vantaggi:

- a. La Fiduciaria può svolgere in modo professionale il ruolo di Trustee
- b. La Fiduciaria in qualità di Protector può vigilare che gli investimenti del Trustee non depauperino il patrimonio conferito e rispettino la destinazione voluta. Ancora in qualità di Protector può indicare al Trustee gli amministratori o i sindaci e monitorare che non vengano compiuti atti di distrazione del patrimonio conferito.
- c. Per conto del Settlor la Fiduciaria può conferire al Trust i beni.

#### Patto di famiglia :

Consente il passaggio generazionale dei beni di famiglia, assicurando la continuità gestionale dell'azienda e la sua destinazione all'erede prescelto, avendo cura del perfezionamento della fase di liquidazione della quota dei legittimari non

assegnatari o non esistenti

I vantaggi:

- a. Mediante mandato fiduciario irrevocabile nell'interesse di terzi, si garantisce con istruzioni speciali l'unitarietà della gestione nell'interesse della esecuzione dell'incarico.
- b. La partecipazione viene intestata alla Fiduciaria anche nell'interesse dei legittimari esclusi a garanzia della loro futura liquidazione in denaro.
- c. La Fiduciaria può amministrare tutto o parte il corrispettivo in denaro (o in natura, se si tratta di titoli) sino al momento della liquidazione ai legittimari non assegnatari.

Patti parasociali

- a. Il limite dei patti parasociali è l'efficacia obbligatoria solo fra le parti, alle quali spetta come rimedio solo il risarcimento del danno.
- b. I soci aderenti al patto conservano la libertà di voto in assemblea senza alcun vincolo concreto sul voto che possono esprimere o sull'atto di vendita dei titoli.
- c. L'intervento giudiziario non è idoneo a ripristinare gli assetti voluti, si realizza con consistente ritardo e la valutazione stessa del risarcimento potrebbe non risultare effettivamente riparatori .

I vantaggi:

Con l'intestazione fiduciaria delle azioni sindacate, la fiduciaria si obbliga a votare nelle assemblee in conformità delle disposizioni stabilite dai pattisti, o a non cedere le quote, eliminando a priori le possibilità di violazioni dell'accordo.

Pseudo stock option

I soci di maggioranza cedono ai manager partecipazioni di minoranza come incentivo e strumento di fidelizzazione, ma desiderano coprirsi dal rischio di disaccordi futuri, dimissioni, ecc.

I vantaggi:

Con l'intestazione fiduciaria (riservatezza interna ed esterna alla società), i soci di minoranza (manager) firmano una scrittura privata che prevede a favore del socio di maggioranza:

- a. Rinuncia a diritto di prelazione del manager in caso di aumenti di capitale
- b. Diritto di prelazione a favore del socio di maggioranza in caso di cessione

quote

- c. Acquisto ad un prezzo determinato o determinabile da parte del socio di maggioranza in caso di vendita azioni da parte del socio di minoranza
- d. Istruzioni irrevocabili alla fiduciaria affinché esegua quanto sopra
- e. Re intestazione diretta al manager delle quote/azioni ad una determinata data (3/5 anni) al verificarsi di un determinato evento (es. quotazione in borsa)

Depositi a garanzia

Un soggetto vuole o deve costituire vincoli (pegno, deposito, ecc.) sui valori mobiliari a garanzia dei finanziamenti ottenuti o degli impegni assunti.

vantaggi:

L'intestazione fiduciaria dei valori mobiliari su cui vengono costituiti vincoli, consente l'esercizio dei diritti di ordinaria amministrazione, che verranno esercitati tramite la fiduciaria.

## PIANIFICAZIONE FISCALE

---

Regime del risparmio amministrato

a. Le società fiduciaria (a norma dell'art. 6 del D.Lgs 461/1997) sono tra i soggetti abilitati a gestire in regime amministrato titoli (partecipazioni non qualificate e con esclusione depositi in valuta) affidati in custodia o amministrazione, applicando e liquidando un'imposta sostitutiva del 20% sulle plusvalenze realizzate a partire dal

01.01.2012 (art. 2, comma 6, del D.L. 138/2011 conv. con modific. L. 148/2011).

b. Il soggetto passivo d'imposta è sempre il fiduciante.

c. - Tale strumento permette innanzitutto al fiduciante di mantenere l'anonimato sulla consistenza patrimoniale non dovendo dichiarare i redditi diversi rientranti nel regime di risparmio amministrato.

d. - Esonero dell'intermediario dagli obblighi di monitoraggio fiscale (art. 10, c. 4 D. Lgs

461/1997) e di compilazione del quadro SO del mod. 770 limitatamente alle operazioni che avvengono all'interno del rapporto di amministrazione. Rimane l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (art. 7, c. 6 D.P.R. 605/73 e dal

01.01.2012 art. 12 c. 2 D.L. n. 201/2011

e. - Nel caso di intestazione fiduciaria di un portafoglio di titoli finanziari (compatibili con il "regime amministrato") e depositati in differenti istituti di credito si ha poi la possibilità di realizzare la compensazione tra capital gain/crediti di imposta e plusvalenze/ minusvalenze, realizzando un "consolidato fiscale". Il titolare ha il vantaggio di ottenere un' unica amministrazione e una rendicontazione integrata (ordini centrali), effettuata dalla società fiduciaria, in qualità di sostituto d'imposta.

#### Monitoraggio fiscale delle attività estere

a. Le società fiduciarie, come gli altri intermediari finanziari residenti in Italia, possono detenere:

b. Attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione (anche in assenza di opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito) attività estere da parte di un soggetto;

c. contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l' intervento degli stessi;

d. depositi e conti correnti intrattenuti all'estero.

e. Ciò permette al titolare di mantenere innanzitutto l'anonimato non dovendo dichiarare tali tipologie di attività/operazioni in dichiarazione (modulo RW) (art. 4 c. 4 D.L. n. 167/1990, come modificato dal D.L. n° 16/2012) e di non pagare la nuova imposta patrimoniale su attività detenute all'estero (IVAFE art. 19 c.18 D.L.

201/2011)

f. L'esonero da monitoraggio generalizzato per tutte queste tipologie di attività, è applicabile a condizione che i redditi di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento di un intermediario residente, non necessariamente quale sostituto d'imposta, che segnalerà i flussi transfrontalieri ai sensi dell'art. 1 del D.L. n.

167/1990.

g. I titoli intestati fiduciariamente, con sub deposito presso banca estere, vengono considerati in pratica "domestici", con esonero degli obblighi di monitoraggio valutario da parte dell'intermediario e del pagamento dell'imposta, l'intermediario ove previsto applicherà e verserà le ritenute alla fonte o imposte sostitutive.

Incasso nelle procedure concorsuali di crediti residui

Il fallimento, previa autorizzazione del Tribunale, attribuisce ad una fiduciaria il mandato ad incassare crediti, di esigibilità non immediata, quindi di natura per lo più fiscale, e di eseguire il riparto finale di tali somme tra i creditori.

I vantaggi:

- a. La procedura concorsuale, una volta attribuito il mandato può chiudersi, distribuendo l'attivo residuo, compreso l'accantonamento obbligatorio ai sensi dell'art. 113 l.f., realizzando così un consistente vantaggio per i creditori.
- b. In caso che il mandato ad incassare riguardi r.a. sugli interessi maturati sui c/c del fallimento si aggira la situazione di stallo che deriva dal fatto che per l'Erario tali ritenute siano rimborsabili solo con la chiusura della procedura, ma che con tale chiusura non esiste il soggetto cui destinare le somme perché la procedura è chiusa ed il soggetto giuridico estinto.
- c. Rispetto alla cessione del credito che ha un costo molto elevato per la procedura in quanto l'acquirente sconta un elevato rischio sull'incasso effettivo del credito, col mandato ad incassare tale rischio non esiste, o meglio non grava sulla fiduciaria che quindi viene remunerata con una commissione limitata, normalmente calcolata a percentuale sul valore del credito.

# STAFF OPERATIVO

Dr. Luca Venturi - Amministratore Unico

Dr. Nicola Iacico - Procuratore Speciale

Dr.ssa Zamira Shehu - Segreteria Generale

Dr. Antonio Mezzetti - Dottore commercialista e revisore legale  
[amezzetti@studiolegalecommerciale.bo.it](mailto:amezzetti@studiolegalecommerciale.bo.it)

Dr.ssa Alice Mezzetti - Business Language e Contabilità internazionale  
[alicemezzetti@studiolegalecommerciale.bo.it](mailto:alicemezzetti@studiolegalecommerciale.bo.it)

Rag. Franca Monti - Ragioniera Tributarista

Dr. Stefano Borsari - Responsabile Brand

Rag. Alessandro Borsari - Progetti Agricoltura